



COMUNE DI GENOLA

PROVINCIA DI CUNEO

Ufficio Segreteria

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

Anno 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO

- L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 concede un assegno ai nuclei familiari composti da cittadini, italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, con tre o più figli tutti con età inferiore ad anni 18, in possesso di risorse economiche non superiori al valore ISEE pari a € 8.555,99. L'ISEE può richiedersi presso i Centri di Assistenza Fiscale – CAF.
- La domanda di concessione dell'assegno deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio;
- Sono equiparati ai figli adottivi i minori adottati ai sensi dell'art. 44 della Legge 04.05.1983, n. 184 e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;
- L'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di € 141,30 mensili, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23.12.1998, n. 448;
- Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della L. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
- La domanda dovrà essere compilata sugli appositi moduli da ritirare presso questo ufficio, o scaricabile dal sito internet del Comune di Genola – Sezione “Modulistica”;
- Per eventuali informazioni: Ufficio Segreteria (Tel. 0172 648440).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

TOCCI Dr. Giuseppe Francesco



Via Roma, 25 - 12040 Genola (CN)
www.comune.genola.cn.it
Tel: +39 0172 648 440
Fax: +39 0172 68 858

e-mail:
segretario@comune.genola.cn.it
P.E.C.: genola@cert.ruparpiemonte.it
P.Iva: 00464700046
Cod. fisc.: 00464700046